ANTIRICICLAGGIO
due mesi di attuazione

ISCRITTI AGLI ORDINI
Ancora nessuna segnalazione, ma il sistema messo a punto deve essere ben compreso

UFFICIO ITALIANO CAMBI
Aggiornate le istruzioni per gli adempimenti dei professionisti

STRUTTURE
Negli studi vanno registrati compiti, ruoli e programmi informatici

LE PAROLE CHIAVE

- **ANTIRICICLAGGIO.** Disciplina e relativi obblighi per i professionisti sono in vigore dal 22 aprile scorso. Per tributaristi e Caf la decorrenza è fissata al 21 ottobre prossimo.
- **ARCHIVIO UNICO.** È un registro che può essere gestito a mezzo di strumenti informatici (Aui) o su supporto cartaceo (Auc). Va tenuto in modo ordinato per assicurare la storicità delle informazioni.
- **RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO.** Per reato di riciclaggio, indicato dall'articolo 648-bis del Codice penale, s'intendono tutte quelle operazioni di sostituzione, trasferimento o qualsiasi altra attività tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, denaro o altra utilità, poste in essere al fine di "ripulire" i proventi economici derivanti da un reato doloso.
- **RICICLAGGIO ED EVASIONE FISCALE.** È possibile configurare i reati fiscali come presupposto del riciclaggio. Si può commettere il delitto di cui all'articolo 648-bis anche nell'ipotesi in cui si riutilizzi denaro proveniente dall'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- **IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI.** Il professionista è tenuto a identificare, tramite documento valido e codice fiscale, ogni cliente qualora la prestazione professionale abbia a oggetto anche scambi di mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 euro. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate, di valore indeterminato o non determinabile.

- **REGISTRAZIONE DEI DATI.** Il libero professionista riporta nell'archivio unico, entro e non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione, i dati identificativi del cliente e del soggetto per cui quest'ultimo eventualmente opera, quelli inerenti all'attività lavorativa svolta dallo stesso cliente, la descrizione sintetica e il valore della prestazione professionale fornita. Non sono oggetto di registrazione né gli onorari professionali né i dati acquisiti nell'espletamento dell'attività giudiziale. L'obbligo di registrazione non si estende ai sindaci, ai liquidatori e agli amministratori.
- **SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.** Il professionista deve segnalare, senza ritardo, gli incarichi che contengono operazioni le quali per caratteristiche, entità, natura inducano a ritenere che il danaro oggetto delle operazioni possa provenire dai delitti di riciclaggio. Il Provvedimento Uic contiene dei criteri generali cui far riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. La segnalazione deve seguire lo schema dell'allegato D del provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 e va inviata in forma cartacea all'Uic, Servizio Organizzazione e Servizi Generali, Via Quattro Fontane - Roma. Accanto all'indirizzo va posto anche il codice PR AR94.

- **COMITATO ANTIRICICLAGGIO.** Il Comitato antiriciclaggio, costituito con decreto del ministero del Tesoro dell'8 giugno 1993, è l'ente pubblico che si occupa della corretta interpretazione e applicazione della normativa antiriciclaggio.

Organi di revisione, compiti a due vie

Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti investono in maniera dissimile i collegi sindacali, distinguendo tra gli organi incaricati anche del controllo contabile e quelli che svolgano esclusivamente la funzione di controllo sull'amministrazione: i primi devono adempiere agli oneri di identificazione, registrazione, segnalazione e comunicazione; gli altri ne sono invece esclusi. I singoli componenti dei collegi sindacali, anche laddove incaricati della revisione contabile, non devono invece applicare autonomamente gli obblighi antiriciclaggio (come da parere Uic del 21 giugno 2006).

La riforma societaria. La distinzione circa gli organi deriva dalla riforma del diritto societario, che ha introdotto con il Dlgs n. 6/2003 la separazione della funzione di controllo contabile da quella di vigilanza sull'amministrazione della società, devolvendo la prima a un revisore esterno o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro e mantenendo la seconda in capo al collegio sindacale, prevedendo la possibilità che quest'ultimo rivesta entrambe le suddette funzioni esclusivamente per le Spa non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato (articolo 2409-bis, Codice civile).

Le regole antiriciclaggio. Il decreto 141/06 dell'Economia, attuativo del Dlgs 56/2004, nel dettare le modalità applicative dell'antiriciclaggio per i professionisti e le società di revisione, si è dunque innestato su un terreno che già prevedeva in sè questa distinzione.

L'Uic, con il provvedimento datato 24 febbraio 2006 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 aprile 2006, al paragrafo 2 della parte I, ha confermato espressamente gli oneri sopraindicati, a eccezione degli obblighi di cui all'articolo 10 della legge antiriciclaggio. Questa indicazione è stata condivisa dal Consiglio nazionale dottori commercialisti con il documento approvato il 19 aprile scorso nonché dalla Fondazione Luca Pacioli con il documento n. 11 del 9 maggio 2006.

I collegi con compiti di amministrazione. I collegi a cui non sia attribuita la funzione di revisione sono invece preposti alla tutela dell'efficacia e dell'efficienza delle operazioni aziendali e dell'assetto organizzativo (controllo di gestione), e dell'osservanza della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione (controllo di conformità alle leggi e amministrativo), e rivestono altresì compiti di amministrazione attiva con carattere suppletivo. In questi ambiti, pur dovendo garantire il fondamentale requisito dell'indipendenza, il collegio detiene poteri analoghi a quelli degli amministratori nello svolgimento delle rispettive attribuzioni. Questa la motivazione fondamentale della diversa soluzione loro propria, che non potrebbe onerare amministratori e gestori di funzioni di collaborazione attiva sul controllo del loro stesso operato.

I collegi revisori. Gli organi incaricati anche di compiti di revisione compiono invece le stesse attività dei revisori esterni e delle società di revisione e sono investiti degli oneri in materia di antiriciclaggio proprio perché — in relazione al loro servizio e nei limiti delle proprie attribuzioni — hanno l'effettiva possibilità di entrare in contatto e riconoscere situazioni sospette da segnalare all'Uic o casi di infrazione all'articolo 1 della legge 197/91 da comunicare all'Economia.

Va considerato, inoltre, come si evince anche dall'articolo 2409-*septies*, Cc — norma che prevede un tempestivo scambio di informazioni tra il revisore e il collegio sindacale — che i soggetti esterni incaricati del controllo contabile sono perfettamente in grado di adempiere agli obblighi antiriciclaggio, con ciò rendendo opportuna la descritta esclusione dei sindaci privi di compiti di revisione, al fine di evitare ogni duplicazione di oneri e l'appesantimento dell'attività d'impresa.

Non solo. Per coerenza sistematica, si ritiene che sarebbe altresì opportuno sollevare anche i collegi che svolgono attività di revisione dagli oneri di identificazione e registrazione, mantenendo solo gli oneri di comunicazione delle infrazioni al Ministero e di segnalazione delle operazioni sospette all'Uic.

Per questi operatori è priva di ogni utilità l'identificazione dell'unico soggetto che conferisce l'incarico (che, nel caso dei collegi sindacali, è anche il solo cliente possibile) e la registrazione della prestazione (che, allo stesso modo, è per definizione l'unico incarico sindacale del medesimo collegio).

Quest'onere rischia di non avere significato e utilità reale nel quadro del sistema antiriciclaggio, come potrebbe dirsi per tutti i casi in cui l'accertamento della situazione (incarico) derivi da registrazioni o altri adempimenti obbligatori per legge: potrebbe dirsi altrettanto, ad esempio, per le prestazioni di curatela fallimentare, che sono state inserite nella tabella allegata A2 al provvedimento Uic citato tra le prestazioni professionali da registrare nell'archivio del professionista, ma che trovano evidenza nelle altre fonti pubblicistiche loro proprie e sono sempre accertabili dall'autorità di vigilanza.

LUIGI FERRAJOLI